



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

Ordinanza n. 39... 24 AGO. 2018

Rimozione del fango e dei detriti defluiti sulla strada Comunale del Campo, in conseguenza delle recenti perturbazioni meteorologiche.

IL VICESINDACO

Ricordato che i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono o limitano la visibilità della segnaletica e/o interferiscono in qualsiasi modo con la sua corretta fruibilità e funzionalità, di curare il mantenimento dei fossi stradali di scolo e le ripe, sia a valle che a monte delle medesime, al fine di prevenire danni, franamenti o cedimenti del corpo stradale ed evitare che qualsiasi materiale ne invada la sede;

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che, a seguito delle recenti perturbazioni meteorologiche e per effetto della carenza di manutenzione degli scoli e della canalizzazione delle acque da alcuni terreni privati e lungo la strada Comunale del Campo, sono defluiti detriti e fango che hanno invaso la sede stradale;

Constatata ed accertata la necessità assoluta e inderogabile di addivenire alla rimozione immediata del fango e dei detriti defluiti sulla strada comunale suindicata, al fine di ripristinare e preservare la sicurezza della circolazione stradale;

ORDINA

ai proprietari dei terreni, distinti in catasto al Foglio 23, particelle n. 361, 317, 318, 892, 321 ed al Foglio 24, particelle n. 370 e 148, confinanti con la strada comunale del Campo, di:

1. rimuovere "ad horas" il fango ed i detriti che, dalle rispettive proprietà ed a seguito delle recenti intemperie, si sono riversati ed accumulati sulla sede stradale, rendendo difficoltosa e pericolosa la circolazione stradale;
2. assicurare la regolare manutenzione delle ripe dei fondi e terreni confinanti con la strada comunale di cui innanzi in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale proveniente dalle rispettive proprietà ne invada la sede;
3. rimuovere dai fossi stradali di scolo ogni tipo di materiale proveniente dal fondo o terreni di proprietà che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Avverte, altresì, che l'inosservanza del presente provvedimento ed il successivo costante e permanente rispetto dei suoi contenuti, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada e dalla normativa vigente in materia, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, di ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguente possibilità di eseguire d'ufficio i lavori, le cui spese saranno poste a carico degli inadempienti.

Dispone per la notifica della presente ai Sigg.ri:

- VOLPE Santino, nato a _____ il _____
SALIMBENE Maria Concetta, nata a _____ il _____
GRIECO Paolo, nato a _____ il _____
ROBERTAZZI Mario, nato a _____ il _____
TRIMARCO Antonietta, nata a _____ il _____ e _____

proprietari/detentori dei terreni innanzi individuati, affinché, ne estendano i contenuti ad eventuali comproprietari/corresponsabili ed ottemperino alla presente nei termini di cui innanzi.

L'inoltro della presente:

- All'Ufficio di Polizia Municipale;
- Al Responsabile Area Tecnica del Comune;
- Alla Stazione Carabinieri di Buccino;
- Stazione Carabinieri Forestali.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, li 24/08/2018



IL VICESINDACO
Dr.ssa Maria Trimarco
Maria Trimarco